



**COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO**

**“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER REALIZZAZIONE EDIFICI DI
CULTO E DI ATTREZZATURE
DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 in data 21/02/2020

INDICE

art. 1 - Finalità.....	pag.	3
art. 2 - Ambito di applicazione.....	pag.	3
art. 3 - Fondo destinato all'erogazione dei contributi	pag.	4
art. 4 - Procedure generali di finanziamento	pag.	4
art. 5 - Presentazione delle domande di contributo	pag.	4
art. 6 - Criteri per la determinazione dell'entità dei contributi	pag.	5
art. 7 - Concessione dei contributi.....	pag.	5
art. 8 - Erogazione dei contributi.....	pag.	6
art. 9 - Normativa di rinvio	pag.	6
art. 10 - Entrata in vigore	pag.	6

Articolo 1 (Finalità)

- 1) Il comune di San Colombano al Lambro concorre a promuovere, conformemente ai criteri di cui all'articolo 70 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, la realizzazione e conservazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento, conformemente ai criteri di cui alla citata l.r. n. 12/2005, si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del Comune di San Colombano al Lambro ove vengano effettuati gli interventi disciplinati dal presente regolamento.
- 3) I contributi e le provvidenze disciplinati dalla legge regionale di cui al comma 1 e dal presente regolamento hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi del Comune di San Colombano al Lambro diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

- 1) Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
 - b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
 - c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro.
- 2) Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma della vigente legislazione (attualmente articolo 44, comma 4, della legge regionale n. 12/2005).
- 3) Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi interamente costruiti con i contributi di cui al presente regolamento non possono essere in ogni caso sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dall'erogazione del contributo. Tale vincolo di destinazione si estende anche agli edifici di culto ed alle altre attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose che ne siano assegnatari i quali sono tenuti al rimborso dei contributi ed alla restituzione delle aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Articolo 3
(Fondo destinato all'erogazione dei contributi)

- 1) A norma della vigente legislazione (attualmente art. 73 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12), l'otto per cento (8%) delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato in apposito fondo, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato alla realizzazione delle attrezzature indicate all'articolo 2 del presente regolamento, nonché per interventi manutentivi, di restauro e ristrutturazione edilizia, ampliamento e dotazione di impianti, ovvero all'acquisto delle aree necessarie. Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i titoli abilitativi presentati nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso.

Articolo 4
(Procedure generali di finanziamento)

- 1) I contributi sono corrisposti con le modalità indicate ai successivi articoli agli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 1 che ne facciano richiesta. A tal fine le autorità religiose/confessionali competenti, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna confessione, presentano al Comune di San Colombano al Lambro entro il 30 giugno di ogni anno un programma di massima - anche pluriennale - degli interventi da effettuare, corredato dalla documentazione di cui al successivo articolo 5, dando priorità alle opere di restauro e di risanamento conservativo del proprio patrimonio architettonico esistente.
- 2) Entro il successivo 30 novembre, il Comune, dopo aver verificato che gli interventi previsti nei programmi presentati rientrano tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, ripartisce i predetti contributi tra gli enti di cui all'articolo 1 che ne abbiano fatto istanza, tenuto conto della consistenza ed incidenza sociale nel Comune di San Colombano al Lambro delle rispettive confessioni religiose, finanziando in tutto o in parte i programmi a tal fine presentati. Tali contributi verranno corrisposti con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- 3) Nel caso in cui non siano presentate istanze ai sensi del comma 1, l'ammontare del fondo è utilizzato per altre opere di urbanizzazione da parte del Comune.

Articolo 5
(Presentazione delle domande di contributo)

- 1) Le domande di contributo, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro il termine indicato al precedente articolo 5 comma 1, corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica illustrativa;
 - b) estratto aggiornato della mappa catastale;
 - c) progetto in scala 1:100 con indicazione della situazione dello stato di fatto;
 - d) fotografie a colori ed ogni altro documento ritenuto utile per l'esame della domanda;
 - e) previsione dettagliata della spesa necessaria (firmata dal progettista);
 - f) indicazione di tutte le fonti di finanziamento previste (firmata dal Responsabile dell'ente richiedente);

- g) indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'ente richiedente nonché dei servizi, religiosi e/o sociali, svolti da esso in favore della collettività, firmata dal Responsabile dell'ente;
 - h) per gli interventi comportanti aumento del traffico, individuazione delle possibili soluzioni ai problemi di parcheggio;
 - i) per gli interventi di ristrutturazione, breve relazione sulle condizioni attuali dell'edificio e sull'importanza dello stesso dal punto di vista storico, artistico e architettonico, sottoscritta dal progettista.
- 2) Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, Cura del Patrimonio e Attività produttive ed agricole vaglierà ogni domanda pervenuta, invitando, ove necessario, l'interessato a produrre la documentazione mancante.
- 3) Il Responsabile suddetto formalizza una proposta deliberativa inerente il riparto del contributo e trasmette la relazione al Sindaco.

Articolo 6 **(Criteri per la determinazione dell'entità dei contributi)**

- 1) Nei limiti della disponibilità finanziaria indicata al precedente art. 3, e fatto salvo quanto disposto vigente legislazione (ed attualmente dall'art.73 della L.R. n. 12/2005), il contributo viene prioritariamente assegnato ai progetti di ristrutturazione e/o restauro conservativo; verranno considerati prioritari gli interventi che riguardano la rimozione di prodotti contenenti amianto e/o altro materiale potenzialmente pericoloso utilizzato nell'edificazione, e interventi volti all'efficientamento energetico degli immobili.
- 2) L'attribuzione dei contributi è stabilita con le seguenti priorità:
- validità dell'intervento sotto il profilo del recupero o risanamento di beni di importanza storica, artistica, architettonica;
 - validità dell'intervento sotto l'aspetto edilizio, urbanistico e architettonico;
 - entità dell'utenza dell'ente richiedente;
 - entità delle attrezzature.
- 3) L'entità del contributo assegnato non dovrà comunque essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute. Qualora non si dovesse così ripartire l'intero fondo a disposizione, verrà automaticamente aumentata la percentuale suddetta.

Articolo 7 **(Concessione dei contributi)**

- 1) I contributi verranno concessi con deliberazione della Giunta Comunale da assumersi, sulla base della proposta (non vincolante) – adeguatamente motivata e subordinata ad un'attenta istruttoria preliminare – del Responsabile dell'Area Governo del Territorio/Opere Pubbliche/Tutela dell'Ambiente/Cura del Patrimonio e Attività produttive ed agricole, entro il termine di cui al precedente articolo 4, comma 2.

Articolo 8
(Erogazione dei contributi per nuove realizzazioni)

- 1) L'erogazione dei contributi per nuove realizzazioni dovrà avvenire previa presentazione da parte dell'assegnatario di fidejussione bancaria o polizza assicurativa espressamente contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, di importo pari a quello del contributo concesso, a garanzia dell'esecuzione dei lavori.
- 2) L'ente beneficiario, pena la decadenza del contributo stesso, dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla concessione del contributo, preventivamente acquisendo il relativo titolo abilitativo edilizio, e dovrà ultimare i lavori entro tre anni dalla data di validità dello stesso.
- 3) Gli interessati dovranno dare comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione dei lavori, allegando copia delle fatture quietanziate ed una dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal legale rappresentante dell'ente, relativa alla conformità dei lavori stessi con quelli che sono stati oggetto del contributo erogato.
- 4) Il Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Tutela dell'Ambiente, Cura del Patrimonio e Attività produttive ed agricole, acquisito il parere del Responsabile del Procedimento sulla documentazione di cui al precedente comma, provvederà con proprio atto allo svincolo della polizza fidejussoria.
- 5) Il medesimo Responsabile d'Area, previo avvio del procedimento ai sensi della vigente legislazione ed in particolare della Legge n. 241/1990, provvederà invece alla escussione della cauzione nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 2;
 - b) mancato completamento dei lavori entro i termini di cui al comma 2;
 - c) realizzazione di lavori difformi da quelli che sono stati oggetto del contributo erogato.

Articolo 9
(Normativa di rinvio)

- 1) E' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.02.2020 con atto n. 05.

IL SINDACO

f.to (Giovanni Cesari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 30/03/2020 al 14/04/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni dall'11/04/2020 al 26/04/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

Il presente atto è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott. Gian Luca Muttarini)

San Colombano al Lambro, 29.04.2020